

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI DIPARTIMENTI**

### **Art. 1 (Compiti)**

1. La Consulta dei Dipartimenti svolge compiti consultivi nei confronti degli organi centrali dell'Università
2. Essa esprime parere di propria iniziativa o quando richiesto in ordine:
  - a) all'edilizia;
  - b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - c) alla gestione del patrimonio immobiliare;
  - d) alla gestione finanziaria ed amministrativa;
  - e) alla distribuzione e gestione del personale tecnico-amministrativo.

### **Art. 2 (Composizione)**

1. La Consulta dei Dipartimenti è composta:
  - b) dal Rettore, che la presiede;
  - c) dai Direttori dei Dipartimenti dell'Università;
  - d) dai Direttori degli Istituti di Ingegneria, di Architettura, di Economia e finanza;
  - e) da due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio, nominati ai sensi del successivo art. 3;
  - f) dal Direttore di un Istituto dell'area biologica, dal Direttore di un Istituto dell'area medica e dal Direttore di uno degli altri Istituti, nominati ai sensi del successivo art. 4;
1. I componenti di cui alle lett. a), b), c) del precedente comma restano in carica finché sono titolari dell'ufficio in forza del quale siedono nella Consulta dei Dipartimenti.
2. I componenti di cui alla lett. d) del primo comma restano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
3. I componenti di cui alla lett. e) del primo comma restano in carica per un biennio, salvo che nel corso del biennio perdano la qualifica di Direttore.

### **Art. 3 (Rappresentanti dei Centri di ricerca e servizio)**

1. Il Rettore, nei termini previsti dall'art. 62, comma 6, dello Statuto, invita il Decano dei Direttori dei Centri di ricerca e servizio, a riunire in assemblea i Direttori medesimi per l'elezione dei due rappresentanti dei Centri stessi.
2. La votazione avviene ai sensi dell'art. 62, comma 1, dello Statuto.
3. Possono essere eletti rappresentanti dei Centri di ricerca e servizio soltanto i componenti dei medesimi organi deliberativi, ivi compresi i Direttori.
4. I Centri di ricerca e servizio i cui rappresentanti fanno parte della Consulta dei Dipartimenti sono elencati nell'allegato A del presente regolamento.
5. Il Rettore nomina componenti della Consulta dei Dipartimenti quali rappresentanti dei Centri di ricerca e servizio le due persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

### **Art. 4 (Direttori provenienti dagli Istituti di area biologica, di area medica e dagli altri Istituti)**

1. Il Rettore, nei termini previsti dall'art. 62, comma 6, dello Statuto, invita il Decano dei Direttori degli Istituti dell'area biologica, dell'area medica e degli altri Istituti di cui all'allegato B, a riunirsi in assemblea per l'elezione del rappresentante dei Direttori degli Istituti per ciascuna delle aree di cui al citato allegato B.
2. La votazione avviene ai sensi dell'art. 62, comma 1, dello Statuto.

3. Il Rettore nomina componente della Consulta dei Dipartimenti per ciascuna delle tre aree di Istituti il Direttore che ha ottenuto il maggior numero di voti.

#### **Art. 5 (Funzionamento)**

1. La Consulta elegge al proprio interno un Vice-Presidente, che dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.
2. Il Rettore convoca la Consulta almeno ogni tre mesi.
3. La Consulta deve essere convocata se ne fanno richiesta almeno quattro dei suoi componenti.
4. Un Funzionario dell'Università, scelto dal Rettore, svolge funzione di segretario verbalizzante.